



Bergamo, 31 gennaio 2023

CIRCOLARE N.5

BONUS PUBBLICITA'

L'articolo 57-bis del DL 50/2017, così come modificato dall'articolo 25-bis del DL 17/2022, prevede il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa anche per l'anno di imposta 2023.

✓ Ambito soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- ai lavoratori autonomi;
- agli enti non commerciali.

✓ Ambito oggettivo

Sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

✓ Misura del credito d'imposta

Dal 2023 il credito d'imposta spetta nella misura unica del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, **esclusivamente sulla stampa** quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in

ragione d'anno. Ai fini della concessione dell'agevolazione non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande: nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Non è considerato incrementale l'investimento delle imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

✓ Ambito temporale

Le spese si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni.

Non rileva dunque il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento che può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

✓ Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" da trasmettere telematicamente **dal 1° al 31 marzo di ciascun anno** e contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (trattasi sostanzialmente di comunicazione prenotativa);
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" resa **dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, con lo scopo di dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti (trattasi sostanzialmente di comunicazione consuntiva).

✓ Attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Tale attestazione:

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

✓ Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 con il codice tributo 6900;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

✓ Rilevazione contabile

Il credito d'imposta riconosciuto a fronte delle spese di pubblicità contabilizzate come costi di periodo si configura come un contributo in conto esercizio, classificato nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico e deve essere rilevato per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo.

Lucchini e Associati